



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Da quando decorre la compiuta giacenza?

Autore: Mariano Acquaviva | 23/06/2020



Giacenza: cos'è e come funziona? Per quali atti vale la compiuta giacenza? Dopo quanto tempo la notifica si intende perfezionata?

Un tempo, quando lo scambio di comunicazioni e di messaggi avveniva tramite lettere, si attendeva con ansia l'arrivo del postino affinché recapitasse qualche

interessante notizia. Oggi non è più così: il portalettere è visto sempre con maggiore sospetto in quanto messaggero di avvisi e comunicazioni di cui faremmo volentieri a meno. Multe, atti giudiziari, cartelle di pagamento: sono solo alcune delle lettere più temute. Molte persone pensano che, non facendosi trovare in casa oppure non aprendo, possano sfuggire alla notifica dell'avviso loro diretto; in realtà, non è così. Questo ci consente di comprendere **da quando decorre la compiuta giacenza**.

Come ti spiegherò nei prossimi paragrafi, l'atto non ricevuto viene depositato presso l'ufficio postale e qui rimane in attesa di essere ritirato per un determinato periodo di tempo, decorso il quale l'atto viene rispedito al mittente. Ciò non significa, però, che la notifica si intenda fallita; anzi: rifiutarsi di ritirare un atto può comportare gravi svantaggi per il destinatario. Se hai cinque minuti di tempo, prosegui nella lettura: vedremo insieme **cos'è la compiuta giacenza e da quando decorre**.

Giacenza: cos'è?

Per arrivare a capire **cos'è e come funziona la compiuta giacenza** occorre comprendere innanzitutto cos'è la normale giacenza di un atto postale.

Per **giacenza** si intende quel **periodo di tempo** durante il quale l'atto inviato al destinatario, non essendo stato da quest'ultimo ricevuto (perché assente, ad esempio), resta in attesa di essere ritirato presso l'ufficio postale.

In parole semplici, la giacenza individua il deposito dell'atto presso l'ufficio postale.

Quali atti restano in giacenza?

La giacenza è un istituto previsto dalla legge per determinati atti, e cioè per le **raccomandate** e per gli **atti giudiziari** che non sono stati ritirati dal loro destinatario.

La **giacenza** presuppone dunque che il postino non abbia trovato nel luogo di recapito della spedizione il destinatario, ovvero che lo stesso sia incapace o, ancora, che non vi siano familiari conviventi o il portiere dello stabile.

In tutte queste ipotesi, il portalettere lascia un biglietto che si chiama **avviso di**

giacenza, in cui lo invita a ritirare il plico presso un dato ufficio postale entro un preciso termine.

Avviso di giacenza: cos'è?

Abbiamo detto che la **giacenza** è uno strumento previsto dalla legge come rimedio per la spedizione di raccomandate e di atti giudiziari non consegnati per assenza del destinatario o per mancato ritiro da parte dello stesso.

L'**avviso di giacenza** è un **tagliando bianco**, delle dimensioni di un lungo scontrino della spesa, all'interno del quale sono individuati i dati principali della consegna che il portatore ha cercato di portare a termine.

L'avviso di giacenza perché comunica al destinatario che la raccomandata o il pacco che si è tentato di consegnare è in attesa di essere ritirato presso l'ufficio postale presente sul territorio. Da qui deriva la denominazione di questa comunicazione: viene dato avviso che la **raccomandata è in giacenza** presso le poste, in attesa che il diretto interessato o persona da questi delegato si presenti per il ritiro.

Cosa c'è scritto nell'avviso di giacenza?

L'avviso di giacenza non contiene solamente il **codice raccomandata**, cioè un lungo numero composto da circa una decina di cifre posto su un **codice a barre**, ma anche un'altra serie di indicazioni molto utili.

Innanzitutto, nell'avviso di giacenza troverai scritta la data con l'orario preciso in cui il postino è venuto da te per la consegna; la città di provenienza dell'atto o della lettera; l'ufficio postale ove è in giacenza la raccomandata; il periodo di tempo durante il quale l'ufficio postale tratterrà l'atto prima di restituirlo al mittente.

Se vuoi sapere cosa indica ogni codice apposto sull'avviso di giacenza, ti invito a leggere il mio articolo dal titolo [Avviso di giacenza raccomandata: codice per sapere che c'è dentro](#).

Giacenza: quanto dura?

Per quanto tempo un atto non ricevuto resta in giacenza presso l'ufficio postale? Dipende dal tipo di atto. L'avviso di giacenza assegna:

- **dieci giorni** di tempo se il postino ha cercato di consegnare un **atto giudiziario** notificato mediante il servizio postale;
- **trenta giorni** di tempo se il portalettere ha cercato di consegnare una **raccomandata**.

Se in questo termine il destinatario non si reca all'ufficio postale a ritirare la raccomandata o l'atto giudiziario, allora si determinerà, a partire dal giorno successivo a quello assegnato nell'avviso, la **compiuta giacenza** dell'atto giudiziario o della raccomandata.

Compiuta giacenza: da quando decorre?

Dunque, volendo rispondere alla domanda posta nel titolo di questo articolo, possiamo dire che la giacenza decorre dal giorno in cui non è stato possibile recapitare l'atto al destinatario e, pertanto, il portalettere l'ha dovuto depositare all'ufficio postale.

Da questo momento, il destinatario ha **dieci giorni di tempo per recarsi alle Poste** per ritirare l'atto giudiziario, mentre ha **trenta giorni di tempo per ritirare la raccomandata**. Da quando sono spirati questi termini, si concretizza la compiuta giacenza.

Compiuta giacenza: quali effetti?

Con la compiuta giacenza si concretizza in una vera e propria **finzione di conoscenza**: decorsi i termini assegnati nell'avviso lasciato dal portalettere, infatti, la raccomandata o l'atto giudiziario non ritirato all'ufficio postale si considerano consegnati. Quindi, per la legge, è come se il destinatario avesse materialmente ricevuto l'atto giudiziario o la raccomandata.

Ciò significa che, nel caso di compiuta giacenza, il contenuto della spedizione si considera conosciuto.

Compiuta giacenza: cosa succede dopo?

Una volta che si è compiuta la giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente con sopra apposta la dicitura “compiuta giacenza”.

Per quanto riguarda gli **atti giudiziari**, dopo la compiuta giacenza (cioè dopo dieci giorni) viene inviata al mittente una cartolina di ricevimento in cui si attesta appunto la giacenza maturata; dopo **sei mesi**, invece, viene restituito l'intero atto.

Compiuta giacenza: quando si perfeziona la notifica?

Mentre la giacenza indica il periodo di tempo durante il quale l'atto verrà conservato presso l'ufficio postale in attesa che venga ritirato, la compiuta giacenza individua il tempo trascorso il quale la notifica si intende validamente compiuta per il **mittente**.

Ciò significa che, se qualcuno ti invia una raccomandata o un atto giudiziario e tu non sei in casa, avrai rispettivamente trenta e dieci giorni di tempo per recarti alle poste e ritirare l'atto.

Se non lo fai e, dunque, lasci maturare la compiuta giacenza, per il mittente la **notifica** si intende comunque perfezionata, nel senso che egli potrà procedere come se l'atto fosse andato a buon fine.

Note

Autore immagine: Canva.com